



COMUNE DI VILLAPERUCCIO

Provincia del Sud Sardegna



Variante al **Programma di Fabbricazione**

ELABORATO

B

Norme tecniche di attuazione - Zone D

VISTO/VALIDAZIONE

*Il Sindaco
Dott. Antonello Pirosu*

*Il Responsabile dell'area tecnica
Geom. Elvio Curreli*

IL PROFESSIONISTA



ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA CAGLIARI
N. 7370 Dr. Ing. EMANUELE TIDDIA

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	Aprile 2017	Prima emissione



Art. 12

ZONA D - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

Interessano le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti produttivi, industriali, artigianali, commerciali o ad essi assimilati.

Nella zona industriale e artigianale sono consentite, oltre alle costruzioni inerenti al processo produttivo industriale (officine, uffici, laboratori per studi e ricerche), le costruzioni destinate ad attività connesse con l'industria, magazzini, depositi, silos, fabbricati per servizio., locali per l'assistenza e la ricreazione degli operai e la custodia.

Le zone industriali vengono separate con verde dalle limitrofe zone residenziali.

Per l'edificazione è obbligatoria la lottizzazione.

Il comparto minimo deve essere di 10.000 mq.

Nei nuovi insediamenti di carattere industriale, artigianale o ad essi assimilabili, la superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

Per le strade principali è prescritta una larghezza minima di m 12,00, mentre per le secondarie di m 8,00.

Nella edificazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- Indice di fabbricabilità territoriale	2,00	mc/mq
- Indice massimo di copertura	0,60	mq/mq
- Sul confine oppure distanza dai confini	5,00	m
- Distanza tra fabbricati	10,00	m
- Lotto minimo	1.000,00	mq
- Altezza massima degli edifici	12,00	m

Il limite di altezza di m 12,00 può essere superato solo per motivi tecnici dovuti a esigenze particolari per l'installazione di impianti che richiedano altezze superiori.

E' obbligatorio il rispetto delle distanze dal nastro stradale stabilite dal D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992, come specificato nel D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni.

In particolare, dovranno essere rispettate, dalla Strada Statale n° 293, le distanze previste dai commi 3 e 4 dell'art. 26 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Nuovo Codice della Strada n° 495/1992 che, trattandosi di strada di tipo "C", non possono essere inferiori a 10 metri.

Le distanze delle recinzioni dalla SS 293 non possono essere inferiori a 3 metri.



ZONA D₁ - INDUSTRIALE E ARTIGIANALE – IMPIANTI DI TRATTAMENTO RIFIUTI

Interessano le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti di recupero e trattamento di rifiuti.

Nella zona industriale e artigianale per l'insediamento di impianti di recupero e trattamento di rifiuti sono consentite solo costruzioni necessarie al processo produttivo e accessori quali: officine, uffici, laboratori per studi e ricerche, magazzini, depositi, silos, fabbricati per servizio e ricovero mezzi, locali per l'assistenza e la ricreazione degli operai e per la custodia.

Le zone industriali vengono separate con verde dalle limitrofe zone residenziali.

Per l'edificazione è obbligatoria la lottizzazione.

Il comparto minimo deve essere di 5.000 mq.

La superficie da destinare a spazi pubblici o ad attività collettive, verde pubblico o a parcheggi (escluse le sedi viarie) non può essere inferiore al 10% dell'intera superficie destinata a tali insediamenti.

Per le strade principali è prescritta una larghezza minima di m 12,00, mentre per le secondarie di m 8,00.

Nella edificazione dovranno essere rispettati i seguenti parametri:

- | | | |
|---|-------|-------|
| - Indice di fabbricabilità territoriale | 1,00 | mc/mq |
| - Indice massimo di copertura | 0,40 | mq/mq |
| - Sul confine oppure distanza dai confini | 5,00 | m |
| - Distanza tra fabbricati | 10,00 | m |
| - Lotto unico | | |
| - Altezza massima degli edifici | 12,00 | m |

Il limite di altezza massima, di 12,00 m, può essere superato solo per motivi tecnici dovuti a esigenze particolari per l'installazione di impianti che richiedano altezze superiori.

E' obbligatorio il rispetto delle distanze dal nastro stradale stabilite dal D. Lgs. n° 285 del 30.04.1992, come specificato nel D.P.R. n° 495 del 16.12.1992 e successive modifiche e integrazioni.

10,00 m